

**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO EX D.Lgs. N. 231/2001 e
L. 190/2012 DI CEM AMBIENTE S.p.A.**

***AGGIORNATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 23 MARZO
2023***

INDICE

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA LEGGE ANTICORRUZIONE N. 190/2012.....	4
1.1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e le possibili sanzioni.....	4
1.2. La Legge n. 190/2012 ed il Piano Nazionale Anticorruzione.	7
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	10
2.1. Le previsioni del Decreto	10
2.2. Le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria.....	13
2.3. L'adeguamento del Modello con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione	14
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CEM AMBIENTE	16
3.1. L'attività di CEM Ambiente	16
3.2. I lavori preliminari all'approvazione del Modello di CEM Ambiente.....	17
3.3. Ulteriori aggiornamenti	20
3.4. Il Modello di CEM Ambiente e i documenti che lo compongono	26
4. LA GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI CEM AMBIENTE ...	28
4.1. La governance.....	28
4.2. L'assetto organizzativo di CEM Ambiente	30
4.3. La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro	35
4.4 La struttura organizzativa in materia di anticorruzione	35
5. LE DELEGHE E LE PROCURE.....	36
6. PROCEDURE E SISTEMI INFORMATICI	37
7. IL BUDGET E IL CONTROLLO DI GESTIONE.....	37
8. IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO.....	38
8.1. I principi di gestione in materia di Qualità ed Ambiente	38
9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI CEM AMBIENTE	38
9.1. La nomina, la composizione dell'Organismo di Vigilanza ed i suoi requisiti.....	38
9.2. I casi di ineleggibilità e decadenza	39
9.3. La durata dell'incarico e le cause di cessazione.....	40
9.4. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza.....	42

9.5. I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza	43
9.6. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	45
9.7. I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza	46
9.8. Il riporto informativo dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali	49
10. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	50
10.1. Identificazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	50
10.2. Compiti e poteri del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	51
10.3. Flussi informativi verso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	53
10.4. Attività di <i>reporting</i> del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	54
11. RAPPORTI TRA L'ORGANISMO DI VIGILANZA E IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	55
12. LE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL MODELLO E/O DI CONDOTTE ILLECITE (<i>WHISTLEBLOWING</i>)	56
13. IL CODICE ETICO di CEM AMBIENTE	58
13.1. Elaborazione ed approvazione del Codice Etico	58
13.2. Finalità e struttura del Codice Etico. I destinatari ed i principi del Codice Etico	58
14. IL SISTEMA DISCIPLINARE DI CEM Ambiente	61
14.1. L'elaborazione e l'adozione del Sistema Disciplinare	61
14.2. La struttura del Sistema Disciplinare	61
15. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	62
15.1. La comunicazione e il coinvolgimento	62
15.2. La formazione sul Modello e l'addestramento	63
15.3. Aggiornamento del Modello e del PTPCT	64
ALLEGATO 1	66

PARTE GENERALE

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA LEGGE ANTICORRUZIONE N. 190/2012

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e le possibili sanzioni

In esecuzione della delega conferita dal Parlamento con la Legge 29 settembre 2000, n. 300, il Legislatore Delegato ha emanato, in data 8 giugno 2001, il D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche "**Decreto**"), avente ad oggetto la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*"¹.

Con l'introduzione del Decreto è stato superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*², ed è stato introdotto, a carico degli enti³ (di seguito, anche collettivamente indicati come "**Enti**" e singolarmente come "**Ente**"), un regime di responsabilità amministrativa - assimilabile invero ad una responsabilità penale - nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi e siano realizzate, ai sensi dell'art. 5 del Decreto, da:

- i) *persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto,*

¹ È stata così adeguata la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, ad alcune Convenzioni Internazionali già sottoscritte dal nostro Paese: Convenzione di Bruxelles, del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari; Convenzione di Bruxelles, del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici, sia della Comunità Europea che degli Stati membri; Convenzione OCSE, del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Il Legislatore ha ratificato, con la Legge n. 146/2006, la Convenzione ed i protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale del 15 novembre 2000 e 31 maggio del 2001.

² Fino all'emanazione del D.Lgs. n. 231/2001, era normativamente escluso che una società potesse comparire nella veste di *imputato* nell'ambito di un processo penale.

³ Ossia, a norma del Decreto, gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

*la gestione e il controllo dello stesso (soggetti c.d. “**apicali**”)⁴;*

- ii) *persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto i) (soggetti c.d. “**subordinati**”).*

Per configurare una responsabilità amministrativa riconducibile all’Ente sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati c.d. presupposto⁵ (“**Reati Presupposto**”), la cui elencazione è rimandata all’**Allegato 1**. Per quanto concerne i reati presupposto ritenuti come maggiormente rilevanti per l’attività esercitata da CEM Ambiente S.p.A. (di seguito, per brevità “**CEM Ambiente**” o la “**Società**”), si vedano più diffusamente le Parti Speciali.

Nell’ipotesi in cui i soggetti di cui all’art. 5 del Decreto commettano uno dei Reati Presupposto, l’Ente potrà subire l’irrogazione di alcune sanzioni che, in alcuni casi, sono altamente penalizzanti.

Ai sensi dell’art. 9 del Decreto, le tipologie di sanzioni applicabili (denominate *amministrative*) sono le seguenti:

- i) sanzioni pecuniarie: applicate per “*quote*”, da 100 a 1.000, mentre l’importo di ciascuna quota va da € 258,23 a € 1.549,37;
- ii) sanzioni interdittive possono essere alternativamente:
- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

⁴ Possono essere qualificati come apicali i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell’Ente, quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal Legislatore (amministratore unico, consiglio di amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta). Nel novero dei soggetti in c.d. “posizione apicale”, oltre agli amministratori e ai sindaci vanno, inoltre, ricompresi, alla stregua dell’art. 5 del Decreto, il direttore generale, i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie ed ai siti/stabilimenti, i quali possono anche assumere la qualifica di “datori di lavoro” ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali soggetti possono essere legati alla società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

⁵ L’elenco dei Reati Presupposto è in continua espansione.

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio). Tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

iii) confisca (sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna);

iv) pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno, altresì, la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati. Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorrono almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative,
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto.

Deve essere evidenziato che il Decreto prevede all'art. 15 che in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività

dell'Ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva. Appare opportuno indicare che l'art. 45 del Decreto prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, anche in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede

Appare opportuno evidenziare, infine, che l'Autorità Giudiziaria può, inoltre, a mente del Decreto, disporre:

- a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che *manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato* (art. 54).

1.2. La Legge n. 190/2012 ed il Piano Nazionale Anticorruzione.

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", (di seguito anche solo "**Legge Anticorruzione**") in vigore dal 28 novembre 2012, ha introdotto una serie di misure preventive che le singole amministrazioni, centrali e locali, escluse dall'applicabilità del D.lgs. 231/2001, devono adottare.

Tra le diverse misure, la Legge Anticorruzione prevede che ogni ente pubblico debba adottare un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ("**PTPCT**") in linea con quanto previsto dalla medesima Legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'art. 1, commi 60 e 61, della Legge Anticorruzione rivolge le disposizioni in materia di anticorruzione e relativi decreti attuativi anche verso i "soggetti di diritto privato"

sottoposti al controllo degli enti pubblici, territoriali e non.

L'interesse verso tale categoria di soggetti giuridici si è manifestata sin dall'approvazione del primo "Piano Nazionale Anticorruzione" (*i.e.* Delibera Civit n. 72 dell'11 settembre 2013) – successivamente aggiornato nel 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e, da ultimo, nel 2022 – che ha espressamente rivolto l'ambito applicativo della normativa anche nei riguardi degli enti a forma privatistica, ma a sostanza pubblicistica, tra i quali gli **enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate dalla PA e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c..**

L'Autorità ha affrontato il tema dell'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza agli enti di diritto privato, dapprima, nelle *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"* di cui alla **Delibera n. 8 del 17 giugno 2015** e, in seguito, con le *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"* ("**Linee Guida A.N.A.C.**"), adottate con la **delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017**.

La soggezione alla disciplina di siffatta tipologia di enti è stata confermata anche dal "Piano Nazionale Anticorruzione 2019" ("**PNA**"), di cui alla Delibera A.N.AC. n. 1064 del 13 novembre 2019 e dal **PNA 2022**, approvato dal Consiglio dell'A.N.A.C. il 16 novembre 2022.

In particolare, relativamente alla nozione di "**società a controllo pubblico**"⁶, le Linee Guida A.N.A.C. rinviano al **Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175**, recante *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"*.

⁶ Linee Guida A.N.A.C., pag. 11.

A norma dell'art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 175/2016, per **società a controllo pubblico** devono intendersi le società *"in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)"* che, a sua volta, definisce "controllo" come *"la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"*.

Pertanto, alla luce del mutato contesto normativo, tra le fattispecie riconducibili alla nozione di controllo, oltre a quelle già prese in considerazione in sede di definizione della determinazione n. 8 del 2015, rappresentate da quanto disciplinato all'articolo 2359, comma 1, punti n. 1 (società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria) e n. 2 (società in cui un'altra società dispone dei voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria), del codice civile, se ne aggiunge una ulteriore, da ricercare in quella situazione in cui una società è sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (art. 2359, comma 1, punto n. 3, c.c.).

Risultano esclusi dall'applicazione di tale disciplina ai sensi dell'art. 2-*bis* del D.lgs. n. 33/2013 le società pubbliche quotate e le società da esse partecipate.

Per quanto riguarda gli **enti in controllo pubblico**, le misure contemplate dalla normativa anticorruzione trovano dunque generalizzata applicazione a tutte le entità di diritto privato sottoposte ad un controllo pubblico, proveniente sia da amministrazioni territoriali che da amministrazioni centrali.

Alla luce di quanto previsto dalla citata delibera e negli aggiornamenti al PNA, gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad **integrare il modello di organizzazione e gestione previsto dal Decreto con le misure organizzative e di gestione per la prevenzione della corruzione ex Legge Anticorruzione** (Piano di Prevenzione della Corruzione, anche in forma di Piano triennale) e a

nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ("RPCT").

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

2.1. Le previsioni del Decreto

Il Decreto prevede, agli artt. 6 e 7, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, a mente dell'art. 6, comma I, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano addebitati a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito, per brevità, anche solo "**Modello**") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche "**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**" o anche solo "**Organismo**");
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

In linea generale, le modalità per la costruzione di un valido Modello sono individuate dall'art. 6, il quale, al comma II, prevede che l'Ente debba:

- i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;

- ii. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 -bis: «*I modelli di cui al comma 1, lettera a) , prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)»*».

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello importa che l'Ente sarà chiamato a rispondere nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi I e II dell'art. 7).

I commi III e IV dell'art. 7 prevedono, inoltre, che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

Deve aggiungersi, inoltre, che con specifico riferimento alla efficacia preventiva del Modello con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 del T.U. n. 81/2008 statuisce che *"il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate".⁷*

⁷ Sempre a mente dell'art. 30: *"Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì*

E' evidente, dunque, che, benché ciò non sia obbligatorio per legge, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

2.2. Le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria

Il Legislatore ha previsto, al comma III dell'art. 6 del Decreto, che il Modello può essere adottato sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, aggiornate da ultimo nel giugno 2021 (di seguito, anche "**Linee Guida Confindustria**")⁸. La presente versione tiene conto delle Linee Guida Confindustria aggiornate al giugno 2021. Successivamente, molte altre Associazioni settoriali hanno redatto le proprie linee guida, tutte tenendo in considerazione i principi già enucleati da Confindustria, le cui linee guida costituiscono, quindi, l'imprescindibile punto di partenza per la corretta costruzione di un Modello.

In sintesi le Linee Guida Confindustria suggeriscono di:

- mappare le aree aziendali a rischio e le attività nel cui ambito potenzialmente possono essere commessi i reati presupposto mediante specifiche modalità operative;

prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-EN ISO 45001 per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6".

⁸ Tutte le versioni delle Linee Guida Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia.

- individuare e predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire
- individuare un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e dotato di un adeguato budget;
- individuare specifici obblighi informativi nei confronti dell'OdV sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio e specifici obblighi informativi da parte dell'OdV verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- adottare un codice etico che individui i principi dell'azienda e orienti i comportamenti dei destinatari del modello;
- adottare un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel modello.

2.3. L'adeguamento del Modello con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione

Il PNA, rimandando alle Linee Guida A.N.A.C., prevede che, nell'implementare un modello ai sensi del Decreto integrato e armonizzato con il modello anticorruzione di cui alla Legge Anticorruzione, gli Enti si attengano ai seguenti criteri:

- analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi e individuazione di una "mappa" delle aree a rischio e dei possibili fenomeni di corruzione, nonché delle misure di prevenzione;
- definizione di un sistema di gestione del rischio completata con una valutazione del sistema di controllo interno previsto dal Modello. A tal fine, è opportuno che sia assicurato un coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di corruzione di cui alla Legge Anticorruzione e quelli

per la prevenzione del rischio di corruzione di cui al Decreto;

- integrazione del codice etico o di comportamento, avendo cura di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione;
- previsione di un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e D.Lgs. 175/2016;
- divieto di *pantouflage* di cui all'art. 53, comma 16 *ter*, D.Lgs. 165/2001, da considerare all'atto di assunzione di dipendenti pubblici cessati dal servizio;
- previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al Modello;
- adozione di misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro (*whistleblowing*);
- adozione di sistemi di rotazione del personale o misure alternative.

CEM Ambiente, nella predisposizione del Modello, si è conformata sia a quanto indicato nelle Linee Guida Confindustria che a quanto prescritto dal PNA e dalle Linee Guida A.N.A.C., **integrando il proprio Modello, in una sezione apposita**, con misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire ulteriori fatti corruttivi come definiti dalla Legge Anticorruzione in danno alla società e alla pubblica amministrazione (si veda al riguardo la **Parte Speciale A**) limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CEM AMBIENTE

3.1. L'attività di CEM Ambiente

CEM Ambiente è una società per azioni, il cui capitale è posseduto integralmente da enti pubblici (Provincia di Monza e Brianza e 72 Comuni delle provincie di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi.), il cui oggetto sociale è:

- ✓ la gestione del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, anche provenienti da insediamenti produttivi, artigianali ed industriali;
- ✓ la gestione del servizio di raccolta differenziata,
- ✓ la gestione del servizio di trasformazione e/o smaltimento dei rifiuti non assimilabili, nonché di tutti i materiali comunque qualificabili come rifiuti e/o scarti/materie prime seconde;
- ✓ la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali;
- ✓ il trattamento dei reflui speciali;
- ✓ il monitoraggio ambientale e territoriale, la messa in sicurezza, la bonifica ed il recupero di siti ed aree inquinate, contaminate o comunque da recuperare, la ricerca e l'analisi ambientale ed il controllo dell'inquinamento atmosferico, nonché tutte le attività ad esse comunque connesse, in qualunque forma realizzate;
- ✓ la generazione, lavorazione e vendita di energia derivante dai processi industriali di smaltimento dei rifiuti;
- ✓ la gestione di tutti i servizi comunque accessori e/o complementari e/o integrativi a quelli sopra specificati e/o comunque riferibili alla gestione del territorio, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo i servizi relativi alla

gestione del verde pubblico, i servizi relativi alla rimozione neve, la gestione dei parcheggi, ecc.;

- ✓ la realizzazione e la gestione di progetti a valenza socio-ambientale e per la sostenibilità e la mobilità sostenibile, di progetti riferiti allo sviluppo ed all'incentivazione dell'impiego di fonti rinnovabili a ridotto impatto ambientale, nonché più in generale di tutti i progetti mirati all'ottimale gestione del territorio; nell'ambito dei progetti riferiti alla mobilità ambientale potrà inoltre essere esercitata l'attività di noleggio di veicoli ed autoveicoli a ridotto impatto ambientale;
- ✓ la realizzazione di progetti innovativi negli ambiti sopra indicati;
- ✓ la riscossione delle tariffe correlate o comunque connesse all'esecuzione dei predetti servizi;
- ✓ il recupero di beni ambientale e culturali.

CEM Ambiente realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici azionisti, esercitando gli anzidetti servizi in via assolutamente prevalente – anche se non esclusiva – nei confronti dei propri azionisti.

CEM Ambiente, al fine di ulteriormente migliorare il proprio apparato, ha deciso di ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto al fine di implementare un sistema idoneo a mitigare il rischio del verificarsi di ogni forma di irregolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa, e di conseguenza da limitare il pericolo di commissione dei reati indicati dal Decreto.

3.2. I lavori preliminari all'approvazione del Modello di CEM Ambiente

Per procedere alla predisposizione del Modello, la Società ha programmato l'attuazione di un piano di intervento volto a sottoporre ad una approfondita analisi l'organizzazione e l'attività della Società.

Nel corso del 2009/2010 la Società ha riscontrato la necessità di predisporre un

Modello per gli scopi di cui al Decreto e, a tal fine, è stato formato un Gruppo di Lavoro costituito da alcune risorse aziendali individuate dalla Società assistite da consulenti esterni specializzati in campo legale, al fine di realizzare la preliminare attività di *risk assessment*.

Dal punto di vista metodologico, come suggerito dalle Associazioni di categoria, l'analisi è partita con la inventariazione e la mappatura specifica delle attività aziendali.

L'analisi, è stata effettuata, sia attraverso un preliminare esame della documentazione aziendale disponibile, sia tramite lo svolgimento di alcune interviste ai referenti della Società.

Anche con riferimento alla L. n. 123/2007 che ha introdotto la responsabilità per alcune tipologie di reato connesse alla violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, consulenti specializzati hanno sottoposto la struttura organizzativa e societaria di CEM Ambiente ad una specifica analisi, che come suggerito dalle Linee Guida Confindustria, è stata condotta sull'intera struttura aziendale, poiché, rispetto ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (di seguito, anche "**SSL**"), non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, atteso che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali.

Il Gruppo di Lavoro ha, pertanto, svolto una apposita intervista al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di verificare il rispetto da parte della Società dei requisiti previsti dal D.lgs. 81/2008.

Attraverso tale attività il Gruppo di Lavoro ha:

- ✓ verificato le prescrizioni legali e similari applicabili alle attività ed ai luoghi e posti di lavoro;
- ✓ verificato l'evidenza e l'adeguatezza delle valutazioni dei rischi esistenti in

materia di SSL e l'attuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione.

All'esito dell'attività di *risk assessment*, si è provveduto alla valutazione del livello di rischio, all'identificazione degli eventuali punti di miglioramento, con la formulazione di appositi suggerimenti.

Pertanto, il gruppo di lavoro ha individuato, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di CEM Ambiente, le fattispecie incriminatrici ritenute rilevanti in relazione alla specifica attività esercitata dalla Società ed i principali controlli esistenti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree a rischio reato.

In seguito alla predisposizione del Modello, in data 7 luglio 2011 è stato emanato il D.lgs. n. 121/2011 che ha previsto l'estensione della responsabilità amministrativa delle società ai reati ambientali, introducendo nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25 *undecies*. La Società, da sempre attenta al rispetto dell'ambiente come dimostrano l'adesione volontaria al regolamento EMAS, la certificazione ISO 14001 e la mission statutaria, ha predisposto un'apposita parte speciale dedicata a tali reati.

A seguito della entrata in vigore della L. 190/2012 che ha modificato o novellato i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, CEM Ambiente ha provveduto ad aggiornare la Parte speciale relativa ai predetti reati, anche in funzione della circostanza che i dipendenti di CEM Ambiente possono rivestire la qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio. Le fattispecie di corruzione e di concussione, che sono state riviste nella parte speciale, potrebbero avere una duplice rilevanza ai fini della configurabilità della responsabilità in capo alle persone fisiche che agiscono per la Società e, di conseguenza, nei confronti della stessa CEM Ambiente. Per tale motivo è stata riposta particolare attenzione alla Parte speciale A.

La Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (G.U. Serie Generale n. 122 del 28-5-2015), ha modificato in maniera

significativa il D.Lgs. 152/06 ed ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), per una buona parte dei quali è previsto l'essere presupposto per la responsabilità amministrativa dell'impresa.

Ne è derivata, così, una importante modifica e integrazione dell'**art. 25-undecies** del Decreto, con data di entrata in vigore 29 Maggio 2015. CEM Ambiente ha provveduto ad effettuare una valutazione del rischio relativamente ai nuovi reati ambientali e ad aggiornare la Parte speciale relativa ai predetti reati.

3.3. Ulteriori aggiornamenti

Nel corso del 2019 la Società ha ritenuto di procedere a una revisione del Modello per integrarlo con le misure volte alla prevenzione della corruzione di cui alla Legge Anticorruzione, nonché per aggiornarlo alle seguenti modifiche legislative:

- L'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017) ha introdotto l'**art. 25 terdecies** nel Decreto che introduce la responsabilità della Società per i reati di **razzismo e xenofobia** previsti dall'art. 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654. Tale norma sanziona l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
- Con Legge 9 gennaio 2019, n. 3 è stato ampliato il novero dei Reati Presupposto con l'introduzione al comma 1, dell'art. 25 Decreto del reato di **traffico di influenze illecite** di cui all'art. 346 *bis* c.p. che sanziona chiunque, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria

mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

- La Legge 3 maggio 2019, n. 39 di attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive ha inserito (cfr. art 5 c. 1) un nuovo art. **25 quaterdecies**, il quale prevede la responsabilità degli enti in caso di commissione dei reati di **frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa** – di cui rispettivamente agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401.
- Con riferimento ai delitti informatici, il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 recante Disposizioni urgenti in materia di **perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 novembre 2019, n. 133, ha inserito, al comma 3 dell'**art. 24 bis** del Decreto, le parole *"e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105"*. Come conseguenza, è ora prevista la responsabilità degli enti per il caso in cui al fine di ostacolare o condizionare i relativi procedimenti o le attività di ispezione e vigilanza - la società fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti (i) per l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, (ii) per le comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o (iii) per lo svolgimento delle attività di ispezione e vigilanza, ovvero ometta di comunicare tali informazioni, dati o elementi di fatto entro i termini previsti dal D.L. 105/2019.
- Da ultimo, con Legge 19 dicembre 2019, n. 157 che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante *"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indefettibili"*, è stato introdotto il nuovo **art. 25 quinquiesdecies** rubricato **"reati tributari"** che prevede la

responsabilità degli enti nel caso di commissione di uno dei seguenti delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000: (i) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (ii) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, (iii) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (iv) delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili e (v) delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Nel corso del 2021, a seguito della fusione per incorporazione della società controllata CEM Servizi s.r.l. ("CEM Servizi") in CEM Ambiente, la Società ha proceduto all'aggiornamento del proprio Modello al fine di recepire le modifiche organizzative, di business e procedurali.

In tale occasione, sono state recepite anche le modifiche normative sopraggiunte quali a titolo esemplificativo:

- ✓ **il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"** che in materia di responsabilità degli enti ex Decreto ha:
 - a. modificato l'art 24 inserendo fra i reati presupposto il delitto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - b. modificato l'art 25 includendo i reati di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), peculato (art. 314, comma 1 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
 - c. modificato l'art 25 quinquiesdecies allargando il novero dei reati tributari rilevanti anche per i delitti di: *dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs.74/2000)*, *omessa dichiarazione (art. 5 del D. Lgs.74/2000)*, *indebita compensazione (art.10 quater del D. Lgs. 74/2000)* se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, nonché ai reati di contrabbando

- ✓ Il **D.Lgs. 184/2021**, recante l'*"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio"*. Nello specifico, l'art. 3 del citato Decreto Legislativo, in vigore a partire dal 14 dicembre 2021, ha introdotto nel Decreto il nuovo Art. 24-octies.1 in materia di **"Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"** che estende il catalogo dei reati presupposto alle seguenti fattispecie:
 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
 - Frode informatica (art. 640-ter c.p.), già presupposto ex art. 24 ma solo se commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, ora invece rilevante ex art. 25-octies. 1 anche "quando produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale" (a prescindere dalla natura della persona offesa, che può anche essere un privato);
 - *"ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti"*.
- ✓ La **Legge n. 215/2021** che ha modificato alcune **norme previste dal D.lgs. 81/2008** in tema di responsabilità del datore di lavoro e del preposto.
- ✓ Il **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195, per il recepimento della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio** mediante diritto penale. Il Decreto, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, non ha

introdotto nuovi reati presupposto ma ha modificato alcuni reati già esistenti; in particolare ha introdotto importanti modifiche:

- alle fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.),
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.),
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.),
- autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.),
- nonché alle previsioni di cui all'art. 9 c.p. ("delitto comune del cittadino all'estero").

✓ **Il Decreto-legge 25 febbraio 2022 n. 13 "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché' sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili"** che ha modificato i seguenti articoli del codice penale richiamati dalla Decreto: Art. 316-bis c.p. – "Malversazione di erogazioni pubbliche", Articolo 316-ter c.p. – "Indebita percezione di erogazioni pubbliche", Articolo 640-bis c.p. – "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche".

✓ **La Legge 9 marzo 2022, n. 22 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"** che ha introdotto i i seguenti articoli nel Decreto:

- Art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale"
- Art 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

A termine delle attività di revisione condotte da un nuovo Gruppo di Lavoro, mediante revisione dei documenti societari nonché interviste con il personale della Società, con specifico riferimento alla natura ed all'attività svolta da CEM Ambiente,

sono stati ritenuti rilevanti le seguenti tipologie di reato:

- (i) reati contro la Pubblica Amministrazione;
- (ii) reati societari;
- (iii) reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- (iv) reati ambientali ed in materia di patrimonio culturale;
- (v) delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- (vi) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- (vii) delitti di criminalità organizzata;
- (viii) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- (ix) reati tributari;
- (x) delitti in materia di diritto d'autore e contro l'industria e il commercio.

A conclusione dell'analisi è stato messo a punto un dettagliato e completo elenco delle aree **"a rischio reato"** e/o delle **"attività sensibili"**, ossia dei settori della Società per i quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, sulla base dei risultati dell'analisi, il rischio di commissione dei reati ritenuti rilevanti. Per ciascuna "area di reato" e/o "attività sensibile", inoltre, sono state individuate le **fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e alcune delle possibili modalità di commissione dei reati** presi in considerazione.

Con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione, reato di corruzione tra privati, sono state anche individuate le c.d. **aree "strumentali"**, ossia le aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione dei reati nelle aree "a rischio reato".

La Parte Speciale A del Modello è stata, altresì, integrata - secondo le indicazioni del PNA e delle Linee Guida A.N.A.C. – **con le misure organizzative e di gestione per la prevenzione della corruzione ex Legge Anticorruzione.**

3.4. Il Modello di CEM Ambiente e i documenti che lo compongono

All’esito della attività sopra indicata, il Gruppo di Lavoro ha provveduto alla progettazione e predisposizione dei documenti rappresentativi del Modello.

In particolare, la struttura del Modello di CEM Ambiente è riportata nel Documento di Sintesi del Modello, costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

Nella **Parte Generale** sono rappresentati sinteticamente i protocolli sottoindicati (di seguito, anche “**Protocolli**”), che compongono il Modello di CEM Ambiente:

- il sistema organizzativo;
- il sistema di procure e deleghe;
- le procedure manuali ed informatiche;
- il sistema di controllo di gestione;
- il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro (gestione operativa e monitoraggio);
- il Codice Etico;
- il Sistema Disciplinare;
- la comunicazione ed il coinvolgimento del personale sul Modello, nonché la sua formazione ed addestramento;
- regolamentazione dell’Organismo di Vigilanza;

- ruolo e poteri del RPCT.

La **Parte Speciale** è, a sua volta, suddivisa in 10 parti:

- **Parte Speciale A**, relativa ai c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione integrata con le misure di prevenzione previste dal PNA e dalle Linee Guida A.N.A.C. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza);
- **Parte Speciale B**, relativa ai c.d. reati societari in cui è stato inserito il reato di corruzione tra privati;
- **Parte Speciale C**, relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- **Parte speciale D**, relativa ai c.d. reati informatici;
- **Parte speciale E**, relativa ai c.d. reati ambientali ed in materia ed in materia di patrimonio culturale
- **Parte Speciale F**, relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e auto-riciclaggio;
- **Parte Speciale G**, relativa ai delitti di criminalità organizzata e reato di induzione a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria;
- **Parte Speciale H**, relativa allo sfruttamento di lavoratori il cui permesso di soggiorno è irregolare ed ai delitti contro la personalità individuale;
- **Parte speciale I**, relativa ai reati tributari.
- **Parte Speciale L**, delitti in materia di diritto d’autore e contro l’industria e il commercio.

Il presente Documento di Sintesi è, inoltre, accompagnato da alcuni allegati nonché dai seguenti specifici documenti:

- il Codice Etico;
- il Sistema Disciplinare.”

4. LA GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI CEM AMBIENTE

Il modello di *governance* e il sistema organizzativo di CEM Ambiente sono stati strutturati con la finalità di assicurare alla Società l’attuazione della propria *mission* aziendale.

La struttura di CEM Ambiente, infatti, è snella ed è stata creata tenendo conto della necessità di dotare la Società di una organizzazione tale da garantirle la massima efficienza ed efficacia operativa.

4.1. La governance

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, CEM Ambiente ha privilegiato il sistema di *governance* c.d. tradizionale.

Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è costituita dai Sindaci dei Comuni Soci e dai rappresentanti della Provincia di Monza-Brianza. L’Assemblea dei Soci stabilisce gli indirizzi programmatici di CEM ed è l’organo di indirizzo e controllo amministrativo, si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione dei bilanci e in sedute straordinarie per i casi previsti dallo statuto.

Organo Amministrativo: Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea dei soci ha stabilito di affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri di cui uno è il Presidente e di eleggere, in attuazione di quanto previsto dall’art. 21 bis dello Statuto, il Comitato per l’indirizzo ed il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni, composto da rappresentanti dei Comuni soci. Promuove e sviluppa gli indirizzi forniti dall’Assemblea, ha la responsabilità della gestione e compimento di tutti gli

atti per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei soci. Il CdA promuove e sviluppa gli indirizzi forniti dall'Assemblea.

Direzione Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico, rimane in carica per tre anni e può essere confermato più volte. I poteri del Direttore Generale, così come le relative funzioni ed attribuzioni, sono definiti dall'organo di amministrazione con specifico provvedimento; ha la responsabilità gestionale, rappresenta l'azienda di fronte agli enti di controllo e alle rappresentanze sindacali, nei limiti delle deleghe stabilite dal C.d.A./AU ha potere di approvare gli ordini di acquisto di beni e servizi. Con specifico riferimento al sistema di gestione ambientale: verifica ed approva gli obiettivi ambientali; esegue il riesame della direzione; nomina il responsabile del sistema di gestione ambientale.

Collegio Sindacale e Società di Revisione

Il Collegio Sindacale della Società è composto da tre Sindaci Effettivi e da due Supplenti.

In conformità alle norme vigenti, il controllo contabile è esercitato da una società di revisione in possesso delle necessarie iscrizioni di legge, cui è altresì affidata la certificazione dei bilanci della società.

Comitato per l'indirizzo ed il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni

Ferma restando la disciplina delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo, lo Statuto aziendale prevede l'istituzione di un "Comitato per l'indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni" con funzioni di indirizzo strategico ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti pubblici territoriali soci e di vigilanza sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, piani, priorità

della società.

In particolare, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo strategico proprie del Comitato e ferma in ogni caso l'autonomia decisionale propria dell'organo amministrativo, sono sottoposti a preventivo parere del Comitato, in rappresentanza di tutti i soci, gli atti relativamente a:

- Andamento economico-patrimoniale aziendale su base semestrale;
- Orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale e adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- Programmi di investimento per lo svolgimento dei servizi affidati e programmi di acquisto e alienazione di immobili e di diritti reali su immobili, ovvero implicanti la costituzione di garanzie sugli immobili;
- Programmi di partnership con soggetti pubblici e privati.

Il Comitato è composto da 9 membri scelti tra i Sindaci dei Comuni soci o i Presidenti delle Province titolari di partecipazioni.

Il controllo contabile è affidato ad una società di revisione.

4.2. L'assetto organizzativo di CEM Ambiente

L'organigramma della Società definisce chiaramente le responsabilità, le funzioni, le autorità ed i poteri esercitati da ciascuna funzione aziendale.

In particolare, la struttura organizzativa di CEM Ambiente è articolata in tre aree, per ciascuna delle quali esiste uno specifico direttore, sotto la guida del Direttore Generale:

- a) la Direzione Servizi dedicata alla progettazione, al coordinamento, all'esecuzione ed al controllo dei servizi di igiene urbana;
- b) la Direzione Tecnica Impianti e lavori, specializzata per la progettazione, la


realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture;

- c) la Direzione Corporate, per la gestione degli affari generali, dei contratti, delle gare d'appalto, del personale e della contabilità e dei conseguenti adempimenti.

Riportano direttamente al Direttore Generale:

- la **funzione QHSE** che si occupa del sistema di gestione integrato e di tutti gli adempimenti ex D.lgs. 81/2008 ed in materia ambientale;
- la **funzione Comunicazione** che cura la comunicazione interna ed esterna della Società ed i social media;
- il **Protocollo/Segreteria** che si occupa degli adempimenti amministrativi.

Struttura organizzativa



(1) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente - personale operativo della direzione servizi e tecnico; (2) Quality, Health, Safety, Environment; (3) Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, (*) = consulenti.

A. Direzione Servizi (DS)

La DS si occupa della gestione dei servizi di igiene urbana che comprendono il controllo sul territorio ed il coordinamento delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti.

Il Direttore Servizi si occupa del coordinamento del personale assegnatogli, della definizione delle convenzioni con gli impianti di recupero e di smaltimento, nonché del calcolo della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti domestici.

Il personale della DS si occupa:

- dello svolgimento e del coordinamento dei servizi di igiene urbana e dei servizi accessori e complementari;
- della verifica del rispetto dei contratti;
- della gestione delle segnalazioni pervenute dai cittadini attraverso il numero verde con eventuale applicazione di penali per gli appaltatori inadempienti;
- del controllo del territorio (al fine di prevenire situazioni di conferimenti non conformi di materiale ed avviare al corretto smaltimento eventuali rifiuti abbandonati);
- del controllo della gestione delle oltre 60 piattaforme ecologiche al fine di garantire il rispetto dei contratti di gestione assegnati ai gestori;
- della gestione amministrativa dei dati (compilazione formulari di trasporto, registri MUD e riepiloghi mensili);
- della gestione contabile dei servizi;
- del calcolo e restituzione dei contributi CONAI.

B. Direzione Tecnica Lavori (DTL)

La DTL si occupa:

- della presentazione e del rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti, per le piattaforme ecologiche e del coordinamento delle attività di progettazione affidate a studi di ingegneria (per es. progettazione di nuove piattaforme ecologiche);

- della gestione degli impianti in discarica (depuratore e cogeneratore);
- della gestione post operativa della discarica (verifica ed analisi periodiche sul biogas, sull'acqua di falda, sul percolato, ecc.);
- della gestione e del controllo dell'impianto fotovoltaico con registrazione dell'energia prodotta e fatturazione al GSE e trasmissione dati UTIF;
- del controllo dei parametri di processo degli impianti ai fini ambientali nonché della gestione dei lavori vari all'occorrenza;
- dell'attività di prevenzione incendi;
- della progettazione ed assistenza (antincendio, ambientale, architettonica, ecc.);
- della manutenzione civile e impiantistica di tutti gli immobili di CEM e della direzione dei lavori;
- della gestione tecnica delle gare d'appalto;
- della gestione tecnico giuridica del contenzioso.

C. Direzione Corporate (DC)

La DC si occupa:

- della gestione del personale (rapporti con il personale, rilevazione presenze, gestione ticket, controllo e pagamenti stipendi, gestione assicurazione e fondi vari, ecc.);
- della gestione della contabilità generale (riconciliazioni bancarie, scritture varie di chiusura e fine esercizio, rapporti con il collegio sindacale, redazione del bilancio ordinario e consolidato, ecc.);
- della gestione della contabilità clienti (fatturazione, registrazione incassi, gestione solleciti, ecc.);
- della gestione della contabilità fornitori (gestione anagrafiche, gestione scadenziario, pagamenti, ecc.);
- della gestione delle tariffe per i servizi di igiene urbana;
- della segreteria generale (centralino, protocollo, archivio);
- della segreteria particolare (segreteria al C.d.A., al Presidente del C.d.A., rapporti con il C.d.A., ecc.);

- della gestione delle problematiche legali e del contenzioso;
- della gestione delle gare e degli appalti (bandi e procedure di evidenza pubblica, stipula dei contratti, ecc.).

D. QHSE:

Il responsabile QHSE:

- coordina lo sviluppo e la gestione del SGI.
- identifica gli aspetti ambientali significativi e redige l'analisi ambientale, sottoponendola all'approvazione del RD;
- gestisce le comunicazioni ambientali per gli aspetti di propria competenza;
- pianifica gli Audit ambientali riferendone i risultati alla Direzione;
- cura gli adempimenti ex D.lgs. 81/2008 ed in materia ambientale ricoprendo il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

E. Responsabile dei Sistemi Informatici

E' responsabile dei servizi informatici aziendali.

Tale funzione, avvalendosi di collaboratori esterni, si occupa:

- del coordinamento delle attività relative ai processi installazione, configurazione e aggiornamento dei sistemi (sistemi operativi, software di base, sistemi applicativi, etc.) garantendone la disponibilità e l'operatività;
- della gestione o coordinamento delle attività relative al ciclo di vita (creazione, consegna, modifica, sospensione, contabilizzazione, etc.) completo degli account;
- di verificare periodicamente che l'utilizzo globale del sistema avvenga nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni operative in materia di utilizzo delle risorse informatiche e telematiche;
- dell'adozione di tecnologie e strumenti atti alla protezione dei sistemi e dei

dati dall'azione di virus, worm e altre tipologie di codici maligni unitamente alla protezione dal rischio di attacchi esterni e di accessi non autorizzati,

- del coordinamento delle attività relative alla regolare esecuzione di salvataggi dei dati (backup) e verifica che i dati salvati siano effettivamente ripristinabili e leggibili correttamente e completamente.

4.3. La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Confindustria, la Società si è dotata di una struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ("**SSL**") conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre al minimo – e, quindi, gestire – i rischi per i lavoratori.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati:

- il Datore di Lavoro;
- il Dirigente;
- il Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito, anche "**RSPP**");
- il Medico Competente;
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- Addetto al Pronto Soccorso;
- Addetto alle emergenze e all'antincendio.

La gestione operativa e il sistema di monitoraggio della sicurezza sono descritte nei documenti aziendali rilevanti in tema di SSL (DVR, DUVRI ecc.), il cui contenuto è brevemente descritto, tra l'altro, nella Parte Speciale C, relativa ai reati commessi in violazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

4.4 La struttura organizzativa in materia di anticorruzione

In qualità di società interamente controllata da enti pubblici, CEM Ambiente ha dovuto adeguare la propria struttura organizzativa alla normativa in materia di

anticorruzione così come previsto dalla L. 190/2012.

A tale fine è stato nominato un RPCT ed è stato integrato il presente Modello, in una apposita sezione (Parte Speciale A), con misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire ulteriori fatti corruttivi come definiti dalla Legge Anticorruzione in danno alla Società e alla Pubblica Amministrazione cui è allegato il PTPCT.

5. LE DELEGHE E LE PROCURE

L'organo direttivo (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico) di CEM Ambiente è l'organo preposto ad attribuire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma; può, pertanto, nominare e revocare procuratori speciali per singoli negozi o categorie di negozi e può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più componenti, determinandone i limiti ed i poteri della delega.

L'organo direttivo, quindi, decide sulla attribuzione dei poteri ai procuratori individuati ed approva formalmente la delega.

Ciascun atto di delega o conferimento di poteri di firma fornisce, le seguenti indicazioni:

- 1) soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- 2) soggetto delegato;
- 3) oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita;
- 4) limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

La firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'A.U., al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo in misura ridotta in virtù di formale

procura, ferme restando le limitazioni stabilite nel singolo atto di conferimento dei loro poteri.

6. PROCEDURE E SISTEMI INFORMATICI

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, la Società adotta le procedure, sia manuali e sia informatiche, volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali.

In questo contesto, pertanto, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni;
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua;
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.

Le procedure vengono raccolte e poste a disposizione di tutti i soggetti aziendali presso la sede della Società.

7. IL BUDGET E IL CONTROLLO DI GESTIONE

Il sistema di controllo di gestione della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile tutte le risorse a disposizione delle funzioni aziendali nonché l'ambito in cui le stesse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e definizione del *budget annuale*, nel rispetto del piano economico e finanziario (PEF) asseverato dalle banche ed allegato alla concessione unica;

- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di *budget*, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni ai livelli gerarchicamente responsabili al fine di predisporre i più opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione.

8. II SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

8.1. I principi di gestione in materia di Qualità ed Ambiente

CEM Ambiente è dotata di un Sistema di Gestione Integrato (SGI) per la qualità e l'ambiente, certificato da CertiQuality ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e registrato EMAS dal Comitato EMAS Italia ai sensi del Regolamento CEE 1221/2009. Tale SGI viene regolarmente verificato dall'Istituto di Certificazione (una volta all'anno) e la Dichiarazione Ambientale (documento divulgativo disponibile al pubblico) viene convalidata dall'ISPRA ogni tre anni, con l'invio dell'aggiornamento verificato dall'Istituto di Certificazione ogni anno. I principi su cui si basa il SGI sono riassunti nella Politica di CEM che è consultabile sul sito internet <https://www.cemambiente.it/wp-content/uploads/2022/03/Politica-2022.pdf>.

9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI CEM AMBIENTE

9.1. La nomina, la composizione dell'Organismo di Vigilanza ed i suoi requisiti

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Confindustria, la Società ha optato per la nomina di un OdV collegiale, composto da tre membri, che dura in carica 3 anni.

Per ricoprire il ruolo di OdV sono stati selezionati:

- un laureato in giurisprudenza esterno alla società, con esperienza pluriennale conseguita in ambito forense e/o attraverso incarichi dirigenziali o consulenziali maturati, con profilo giuridico/amministrativo, nell'ambito delle P.A. o di società a totale capitale pubblico;

- un commercialista esterno alla Società;
- una figura interna o esterna alla società, preferibilmente in possesso di laurea in biologia, ingegneria, chimica o scienze ambientali, esperta in materia di internal audit, attività ispettiva, verifica delle procedure, valutazione e contenimento dei rischi, con comprovata esperienza in tema di controlli interni, in particolare nel settore ambientale (autorizzazioni e certificazioni) e nell'ambito della salute e sicurezza.

La funzione di Presidente dell'OdV è attribuita al componente esterno di estrazione e profilo giuridico. L'OdV di CEM Ambiente si caratterizza per rispondere ai seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: tali requisiti si riferiscono all'Organo in quanto tale e caratterizzano la sua azione. In particolare, è previsto che l'OdV sia privo di compiti operativi, così evitando che sia pregiudicata l'obiettività del suo giudizio;
- professionalità: intesa come insieme di conoscenze specifiche, sia di carattere ispettivo che consulenziale, necessarie allo svolgimento dell'attività assegnata;
- continuità di azione: per garantire questo indispensabile requisito la struttura dell'OdV è dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza e a tal fine è provvista di un *budget* idoneo nonché di adeguate risorse;
- onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale.

9.2. I casi di ineleggibilità e decadenza

I componenti dell'OdV sono scelti tra i soggetti, anche esterni all'Ente, qualificati ed

esperti in ambito legale, di sistemi di controllo interno ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza del componente l'OdV:

- i) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- ii) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con il Consiglio di Amministrazione di Cem Ambiente, nonché con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- iii) fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il componente e l'Ente, tali, per natura e valore economico, da compromettere l'indipendenza del componente stesso; al riguardo possono considerarsi le *best practice*, emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per il Collegio Sindacale.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione. I requisiti di eleggibilità e/o le ipotesi di decadenza sono estesi anche alle risorse di cui l'OdV si avvale direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni.

9.3. La durata dell'incarico e le cause di cessazione

L'incarico dell'OdV è conferito per la durata di tre anni e può essere rinnovato.

La cessazione dall'incarico dell'OdV, inteso come organo unitario, può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia di tutti i componenti dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.

La revoca dell'OdV quale organo può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

- i) una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- ii) il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza.

La revoca per giusta causa è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione. In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo OdV.

Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV, la cessazione dell'incarico di un singolo componente può avvenire:

- a seguito di revoca per giusta causa dell'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione;
- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- qualora sopraggiunga una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo.

Per giusta causa di revoca devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l'intero Organismo, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:

- a) il caso in cui il singolo componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto doloso;
- b) il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- c) il caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV.

In ogni caso, la revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione di uno o più componenti, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione degli stessi. Il membro così nominato scade unitamente agli altri componenti dell'OdV. Il suddetto Organismo potrà comunque operare, in via temporanea, anche se di esso sia rimasto in carica un solo componente.

9.4. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato. In particolare, l'Ente può avvalersi di risorse esterne esperte in materia di internal auditing, compliance, diritto penale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.

In ogni caso, ove necessario, l'organo amministrativo può assegnare ulteriori risorse all'Ente su indicazione dell'OdV, in numero adeguato rispetto alle dimensioni dell'Ente ed ai compiti spettanti all'OdV stesso.

Tutte le risorse assegnate, pur continuando a riportare al proprio referente gerarchico, riportano all'OdV per ciò che concerne le attività espletate per suo conto. Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del budget che il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnargli con cadenza annuale, su proposta dell'OdV stesso.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere al Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie. In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'Ente, così come di consulenti esterni; per questi ultimi, il compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV.

9.5. I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità al disposto di cui all'art. 6, I comma del Decreto, all'OdV di CEM è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:

- verificare l'adeguatezza del Modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- a tali fini, monitorare l'attività aziendale, effettuando verifiche periodiche ed i relativi *follow-up*.

2) di aggiornamento del Modello, ovvero:

- proporre all'organo direttivo, se necessario, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;

3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero:

- monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, per brevità, anche "**Destinatari**");
- monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a

favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;

- riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;

4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:

- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;
- informare gli organi competenti in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati all'OdV sono riconosciuti tutti i più ampi poteri.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;

- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti dell'Ente, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività dell'Ente o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'Ente ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione.

9.6. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, una volta nominato, redige un proprio regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento devono essere disciplinati i seguenti profili:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività legata all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (convocazione e decisioni dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

Per quanto riguarda, in modo specifico, la calendarizzazione delle riunioni, il Regolamento dovrà prevedere che l'OdV si riunisca con cadenza bimestrale e,

comunque, ogni qualvolta lo richiedano le concrete esigenze connesse allo svolgimento delle attività proprie dell'OdV.

9.7. I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza

L'OdV, deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

A. che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

- 1) eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- 2) eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- 3) eventuali scostamenti significativi dal *budget* o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del Controllo di Gestione;
- 4) eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- 5) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;

- 6) le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- 7) le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- 8) eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- 9) eventuali infortuni o malattie che causino un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni almeno per un periodo di quaranta giorni;
- 10) qualsiasi violazione, anche potenziale, della normativa in materia ambientale emersa in sede di verifiche interne;
- 11) eventuali esiti delle verifiche svolte dalla funzione QHSE sul rispetto di quanto previsto dalle autorizzazioni ambientali;
- 12) gli esiti degli audit di certificazione ed i relativi report;
- 13) lista delle autorizzazioni ambientali in scadenza ed esiti dei rinnovi;
- 14) eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
- 15) le informazioni relative alla sussistenza di un conflitto di interessi effettivo o potenziale con la Società;
- 16) qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali o ai criteri predeterminati;

B. relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto

all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

- 1) i rapporti preparati, nell'ambito della loro attività, dai Responsabili Interni eventualmente nominati;
- 2) le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti;
- 3) gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- 4) le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
- 5) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- 6) i prospetti riepilogativi delle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale cui la Società ha partecipato e ottenuto la commessa; nonché i prospetti riepilogativi delle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata;
- 7) i prospetti riepilogativi delle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale che la Società ha indetto con la lista delle imprese aggiudicatarie;
- 8) lista dei contratti di consulenza stipulati con indicazione dell'importo, oggetto e controparte;
- 9) lista dei contratti di appalto stipulati nel corso dell'anno con indicazione dell'oggetto, valore e impresa affidataria;
- 10) la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti

della Società;

- 11) il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;
- 12) gli incarichi conferiti alla società di revisione;
- 13) la lista di eventuali sponsorizzazioni, donazioni ed iniziative liberali intraprese da parte della Società nei confronti di associazioni e/o enti, pubblici o privati, con l'indicazione del destinatario e della tipologia di erogazione liberale;
- 14) eventuali verbali conseguenti alle ispezioni svolte da Autorità Pubbliche;
- 15) le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta.

9.8. Il riporto informativo dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali

Quanto all'attività di reporting dell'OdV agli organi societari, si rammenta che l'OdV relaziona per iscritto, con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'OdV;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- i correttivi, necessari o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;

- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l’eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell’espletamento dei propri compiti di verifica e/o d’indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell’assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Gli incontri con l’organo direttivo devono essere verbalizzati e le copie (se del caso anche dei verbali del C.d.A. limitatamente al relativo punto all’ordine del giorno) devono essere conservate presso gli uffici dell’OdV.

In ogni caso, l’OdV può relazionarsi all’organo direttivo, al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione in qualunque momento lo ritenga opportuno. Nei casi di incontro viene sempre redatto un verbale.

10. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

10.1. Identificazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge Anticorruzione.

Il RPCT è nominato dall’organo amministrativo della società tra i dirigenti in servizio della Società.

Nella nomina la Società vaglia l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evita, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all’interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta deve ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo

un comportamento integerrimo e non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari.

Ove la società sia priva di dirigenti o i dirigenti siano in numero limitato e risultino tutti assegnati allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, l'incarico di RPCT può essere affidato a un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le competenze adeguate. In tali ipotesi, l'organo di indirizzo della società esercita una vigilanza stringente sulle attività del soggetto incaricato.

Il conferimento di incarico di RPCT può essere revocato per giusta causa, intendendosi per quest'ultima, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il caso di avvio nei confronti dell'RPCT di procedimenti penali per condotte riconducibili a fenomeni corruttivi.

10.2. Compiti e poteri del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

I poteri di vigilanza e controllo del RPCT devono rimanere connessi al ruolo principale che il legislatore assegna a tale figura a cui è affidata la predisposizione e la verifica dell'attuazione e dell'idoneità del sistema di prevenzione della corruzione previsto nel PTPCT.

In termini generali al RPCT sono assegnate le seguenti responsabilità:

- elaborare, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, la proposta di PTPCT;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- redigere e pubblicare la Relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, entro la data comunicata dall'A.N.AC.;

- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- coordinare le rispettive attività con quelle svolte dall'Organismo di Vigilanza;
- segnalare all'organo direttivo le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- verificare l'attuazione di quanto previsto dal PTPCT ai fini della rotazione degli incarichi;
- controllare l'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente (art. 5, c. 1 del D.Lgs. 33/2013).

Per lo svolgimento dei compiti suddetti, al RPCT sono conferiti i seguenti poteri di interlocuzione e controllo:

- ha libero accesso a qualsiasi documento aziendale;
- gode di ampi poteri ispettivi;
- può richiedere informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di

indagine, analisi e controllo all'organo direttivo, al Collegio Sindacale, alla società di revisione e ai consulenti che sono tenuti a fornirle;

- ha facoltà di interloquire con tutte le strutture aziendali sia nella fase di formazione del Piano che di predisposizione e attuazione delle misure anticorruzione.

10.3. Flussi informativi verso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il RPCT riceve comunicazione dal Responsabile della struttura di riferimento, al verificarsi dei seguenti eventi:

- notizia formale di avvio di procedimento penale per fatti di natura corruttiva;
- avvio di procedimento disciplinare interno per fatti di natura corruttiva.

Inoltre, il RPCT ha titolo ad acquisire/richiedere ulteriori flussi informativi con riferimento alle informazioni necessarie e/o utili per lo svolgimento di una sistematica e organizzata attività di verifica di quanto contenuto nella Parte A del presente Modello.

Inoltre, i flussi informativi che i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza, devono essere inoltrati anche al RPCT qualora le informazioni abbiano rilevanza rispetto alla prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare la commissione, o il ragionevole pericolo di commissione, dei reati o comunque comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nella Parte Speciale A del presente Modello.

Le segnalazioni possono essere inviate secondo le modalità indicate nel paragrafo 12 che segue.

Come confermato dal PNA nonché dalla Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015

recante “*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing)*”, il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevuti. Nel caso in cui si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il RPCT inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti, quali: (i) il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l’acquisizione di elementi istruttori (laddove non vi siano ipotesi di reato), (ii) l’ufficio procedimento disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare, (iii) l’Autorità Giudiziaria, la Corte dei Conti e l’A.N.A.C. per i profili di rispettiva competenza, (iv) il dipartimento della funzione pubblica.

L’onere di istruttoria, che la legge assegna al RPCT, si sostanzia nel compiere una prima imparziale delibazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione. Resta fermo che non spetta al RPCT svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione oggetto di segnalazione né accertare responsabilità individuali.

10.4. Attività di *reporting* del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il RPCT fornisce su base annuale all’organo direttivo una specifica informativa sull’adeguatezza e sull’osservanza del piano, in merito a:

- le segnalazioni e/o anomalie nel funzionamento del Piano, le problematiche inerenti alle modalità di attuazione delle procedure di controllo, i provvedimenti disciplinari e le sanzioni applicate dalla Società nell’ambito delle attività a rischio;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione;
- eventuali indagini condotte dagli organi inquirenti e/o procedimenti penali aperti nei confronti della Società e/o verso i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti;

- lo stato degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Al verificarsi di fatti straordinari che incidono (o potrebbero incidere) sulla corretta gestione della Società, il RPCT trasmette specifica informazione al Vertice aziendale e, ove del caso, all'Organismo di Vigilanza, segnalando le azioni e gli atti urgenti intrapresi o quelli che si ritiene debbano essere adottati.

11. RAPPORTI TRA L'ORGANISMO DI VIGILANZA E IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Pur nel rispetto della reciproca e rispettiva autonomia, propria dei due ruoli e della distinzione tra gli stessi anche in termini di responsabilità attribuite e perimetri d'intervento, alla luce dell'integrazione tra il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e il Modello, il RPCT svolge le proprie attività in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

Il RPCT e l'OdV valutano le possibili logiche di coordinamento nei rispettivi interventi di monitoraggio, anche al fine di evitare duplicazioni e massimizzare l'efficacia dei controlli. A tal fine vengono svolte delle riunioni di coordinamento con cadenza periodica (trimestralmente).

Il RPCT e l'OdV devono assicurare un reciproco e tempestivo scambio di informazioni relativamente alle segnalazioni ricevute che possono interessare anche l'altro organo di controllo. In particolare, l'OdV dovrà segnalare al RPCT situazioni non direttamente rilevanti ai sensi e per gli effetti del Decreto, ma di potenziale attinenza al sistema dei controlli introdotti dal PTPCT e il RPCT dovrà informare l'OdV di segnalazioni rilevanti ai fini del Decreto o di violazione del Modello.

Nel caso in cui eventuali segnalazioni concernano fatti potenzialmente rilevanti ai sensi del Decreto e ai sensi della Legge Anticorruzione, l'OdV ed il RPCT stabiliranno congiuntamente le modalità di gestione delle segnalazioni.

12. LE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL MODELLO E/O DI CONDOTTE ILLECITE (*WHISTLEBLOWING*)

La Società ha attivato i più opportuni canali di comunicazione al fine di permettere l'inoltro delle segnalazioni secondo quanto disposto dalle disposizioni in vigore.

I dipendenti (intesi in senso ampio, cioè tutti coloro che abbiano un rapporto di lavoro o di collaborazione con la società, compresi i fornitori di beni, servizi e lavori) possono effettuare le segnalazioni di illeciti, di irregolarità e di condotte corruttive attraverso l'utilizzo dell'applicazione informatica appositamente messa a disposizione da CEM accedendo al portale web aziendale alla voce "Whistleblowing" e alla Sezione "Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione".

I dati della segnalazione saranno scorporati dai dati identificativi del segnalante ed automaticamente inoltrati, per l'avvio tempestivo dell'istruttoria al RPCT, il quale trasferirà la segnalazione all'OdV esclusivamente nei casi in cui ritenga tale organo destinatario della segnalazione; il segnalante riceverà una comunicazione della sua avvenuta presentazione, con il codice identificativo della stessa (senza ulteriori elementi di dettaglio).

I dati identificativi del segnalante saranno custoditi, in forma crittografata e saranno accessibili solamente al RPCT.

In alternativa i dipendenti potranno effettuare le segnalazioni, trasmettendole al RPCT tramite:

a. posta ordinaria (inserendolo in busta sigillata apponendo la dicitura esterna "NON APRIRE - Riservata personale") inviandolo al seguente indirizzo: Località Cascina Sofia, 1 – 20873 Cavenago di Brianza (MB);

b. posta interna (inserendolo in busta sigillata apponendo la dicitura esterna "NON APRIRE - Riservata personale");

c. posta elettronica ordinaria (PEO) al seguente indirizzo:

anticorruzione@cemambiente.it

Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa con le modalità sopra indicate, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal RPCT, che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.

Le medesime condotte possono, altresì, essere segnalate direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) che ha istituito un apposito canale presso il seguente indirizzo web: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

Le segnalazioni di violazioni del Modello e/o di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto possono essere inviate:

- mediante posta elettronica al seguente indirizzo mail: odv@cemambiente.it:
- per posta all'indirizzo: CEM Ambiente Spa, c.a. Organismo di Vigilanza, loc.Cascina Sofia 1 A, 20873 Cavenago di Brianza (MB).

L'ODV procederà tempestivamente all'istruttoria ed entro 3 giorni trasferirà la segnalazione al RPCT esclusivamente nei casi in cui ritenga tale organo destinatario della segnalazione; il segnalante riceverà una comunicazione della sua avvenuta presentazione, con il codice identificativo della stessa (senza ulteriori elementi di dettaglio).

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. L'effettuazione di segnalazioni che si rilevano infondate, effettuate con dolo o colpa grave da parte del segnalante è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare.

La Società agisce in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, dirette o indirette. I soggetti che pongono in essere misure ritorsive nei confronti del segnalante o, in qualsiasi modo, non ne tutelino la riservatezza sono sanzionati secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare.

Il soggetto segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'A.N.A.C. dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

L'OdV e il RPCT devono assicurare un reciproco e tempestivo scambio di informazioni relativamente alle segnalazioni ricevute secondo quanto previsto al paragrafo che precede e devono assicurare la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge).

Inoltre, l'OdV e il RPCT stabiliscono di comune accordo le modalità più opportune per la gestione di eventuali segnalazioni che ricadano in ambiti di competenza comuni.

13. IL CODICE ETICO di CEM AMBIENTE

13.1. Elaborazione ed approvazione del Codice Etico

CEM Ambiente ha sempre prestato particolare attenzione ai profili etici della propria attività d'impresa, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida delle Associazioni di categoria, ha approvato un proprio "Codice Etico" che è parte integrante e uno dei capisaldi del Modello ed è stato pubblicato sul sito al fine di consentire la conoscenza e divulgazione dello stesso anche a soggetti terzi.

Il Codice Etico costituisce il punto di riferimento per fornire l'indirizzo etico di tutte le attività della Società, ai fini del Decreto.

13.2. Finalità e struttura del Codice Etico. I destinatari ed i principi del Codice Etico

Il Codice Etico di CEM Ambiente dettaglia i principi generali e le regole

comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i destinatari del Codice stesso. Il complesso delle regole contenute nel Codice Etico, mira alla salvaguardia degli interessi degli *stakeholders*, nonché a proteggere la reputazione della Società, assicurando, nel contempo, un approccio etico nello svolgimento delle proprie attività.

Al fine di garantire una piena effettività delle previsioni del Codice Etico, sono tenuti all'osservanza dei principi etici e delle norme di comportamento ivi indicati: gli amministratori e i sindaci (organi sociali), i dipendenti, inclusi i dirigenti (di seguito, per brevità, congiuntamente indicati quali "**Personale**"), nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, per essa (es., procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali, o comunque, chiunque operi in nome o per conto della Società, di seguito, "**Terzi Destinatari**") (tutti i soggetti indicati nel paragrafo saranno complessivamente definiti, nel prosieguo, "**Destinatari**").

Il Codice Etico si compone di tre parti:

- i) nella prima, sono indicati i principi etici di carattere generale che individuano i valori di riferimento nelle attività della Società;
- ii) nella seconda, sono indicate le specifiche norme comportamentali dettate nei riguardi dei soggetti tenuti al rispetto del presente Codice;
- iii) nella terza, è disciplinato il meccanismo di comunicazione, formazione e monitoraggio del Codice Etico.

Pur rimandando più diffusamente al documento apposito, di seguito sono riportati i principi generali che regolano l'attività di CEM Ambiente e che rappresentano i valori fondamentali cui i Destinatari hanno l'obbligo di attenersi nella conduzione delle attività sociali.

PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

- Rispetto delle leggi
- Onestà
- Eguaglianza e parità di trattamento
- Divieto di conflitto di interessi
- Divieto di pagamenti e pratiche illecite di qualsiasi genere
- Trasparenza
- Tutela dei beni aziendali
- Tutela della privacy e trattamento delle informazioni
- Valore delle risorse umane
- Rispetto dell'ambiente
- Onestà e correttezza nei rapporti con enti locali ed istituzioni pubbliche, nazionali ed internazionali
- Onestà e correttezza nei rapporti con associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici
- Tutela della personalità individuale
- Tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Etica nell'informazione
- Onestà e correttezza nei rapporti con gli altri operatori
- Tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali (antiriciclaggio)
- Ripudio di ogni forma di terrorismo

Sono inoltre allegato al Codice Etico le media policy interna e esterna.

14. IL SISTEMA DISCIPLINARE DI CEM Ambiente

14.1. L'elaborazione e l'adozione del Sistema Disciplinare

A mente degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello deve prevedere uno specifico sistema disciplinare al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

CEM Ambiente ha, quindi, adottato un Sistema Disciplinare ai sensi del Decreto che costituisce uno dei protocolli più rilevanti del Modello.

14.2. La struttura del Sistema Disciplinare

Pur rimandando al relativo documento per il dettaglio, il Sistema Disciplinare di CEM Ambiente si articola in quattro sezioni.

Nella **prima** sono indicati i soggetti passibili delle sanzioni previste ossia gli Amministratori, i Sindaci ed i Revisori; gli altri soggetti in posizione apicale; i dipendenti e i Terzi Destinatari.

Nella **seconda** sono indicate le condotte potenzialmente rilevanti, rispetto alle lavoratrici ed ai lavoratori.

Nella **terza** sono indicate, con riguardo ad ognuna delle condotte rilevanti, le sanzioni astrattamente comminabili per ciascuna categoria di soggetti tenuti al rispetto del Modello.

Nella **quarta** è disciplinato il procedimento di applicazione della sanzione con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari del Sistema Disciplinare.

Nella sezione **quinta** è disciplinato il procedimento di irrogazione delle sanzioni con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari del Sistema Disciplinare.

Il Sistema Disciplinare è pubblicato sul sito web della Società, nonché affisso in luogo

accessibile a tutti atteso che deve esserne garantita la completa conoscenza da parte di tutti i Destinatari. Per i Terzi Destinatari lo stesso è disponibile previa richiesta.

15. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

15.1. La comunicazione e il coinvolgimento

La comunicazione del Modello è uno dei protocolli più importanti atteso che assolve la fondamentale funzione di informare i Destinatari dell'avvenuta adozione del Modello della Società.

In particolare il Modello è comunicato:

- a tutti i componenti degli organi sociali;
- a tutto il personale della Società così come a tutti i soggetti che agiscono per la stessa;
- a tutti i Terzi Destinatari.

Quanto alle modalità, ne viene consegnata copia integrale, cartacea o su supporto informatico, fermo restando che il Modello deve essere affisso in luogo accessibile a tutti o tramite intranet aziendale.

Tutti i Destinatari devono dare conferma della avvenuta ricezione e devono espressamente dichiarare di impegnarsi al rispetto dei principi ivi contenuti.

L'OdV conserva traccia documentale dell'avvenuta comunicazione, nonché delle attestazioni che il Modello è stato comunicato e delle relative dichiarazioni di impegno.

Per i Terzi Destinatari, una sintesi dello stesso è resa disponibile su richiesta.

La Società promuove la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni

connesse alla SSL, con particolare riguardo ai seguenti profili:

- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale;
- le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;
- i rischi specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
- la nomina dei soggetti cui sono affidati specifici compiti in materia di SSL.

A tali fini è anche definito, documentato, implementato, monitorato e periodicamente aggiornato un programma di informazione e coinvolgimento dei Destinatari in materia di SSL, con particolare riguardo ai lavoratori neo-assunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione.

Il coinvolgimento dei soggetti interessati è assicurato anche mediante la loro consultazione preventiva in occasione di apposite riunioni periodiche.

15.2. La formazione sul Modello e l'addestramento

L'OdV ed il RPCT hanno il compito di monitorare le attività formative e di favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello.

I piani di formazione approvati ed implementati dalla Società (in cui sono disciplinate le modalità di esecuzione, nonché le risorse da impegnare) sono predisposti dalle unità organizzative competenti e preventivamente vagliati dall'OdV e dal RPCT a seconda delle rispettive competenze.

La partecipazione alle attività formative (ad es., corsi, seminari, questionari, ecc.) è obbligatoria e le stesse, come previsto dalle *best practice*, sono differenziate in base al ruolo ed alla responsabilità dei soggetti coinvolti, e una formazione più intensa e approfondita è prevista per i soggetti apicali alla stregua del Decreto, nonché per

quelli operanti nelle “attività sensibili” ai sensi del Modello.

La Società promuove, inoltre, la formazione e l’addestramento dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla SSL, al fine di assicurare un’adeguata consapevolezza circa l’importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello, sia delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso; in quest’ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all’addestramento dei soggetti che svolgono compiti in materia di SSL.

A tali fini, è definito, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato, da parte della Società, un programma di formazione ed addestramento periodici dei Destinatari - con particolare riguardo ai lavoratori neo-assunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione - in materia di SSL, anche con riferimento alla sicurezza aziendale e ai differenti profili di rischio (ad esempio, squadra antincendio, pronto soccorso, preposti alla sicurezza, ecc.). In particolare, si prevede che la formazione e l’addestramento sono differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell’assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

15.3. Aggiornamento del Modello e del PTPCT

Tra i compiti dell’OdV vi è quello di segnalare all’organo direttivo la necessità di aggiornare il Modello. L’aggiornamento si impone, ad esempio, in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative.

La comunicazione e la formazione sugli aggiornamenti del Modello devono seguire le stesse modalità della approvazione.

La sezione del Modello relativa alla prevenzione della corruzione e il relativo PTPCT sono aggiornati annualmente a cura dell’RPCT come previsto dalla normativa in

vigore.

ALLEGATO 1

ALLEGATO 1: I REATI PRESUPPOSTO

Si fornisce, di seguito, una sintetica indicazione delle categorie di reati rilevanti a mente del Decreto.

La prima tipologia di reati cui, a mente del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione**, che vengono dettagliati agli **artt. 24 e 25** del Decreto, ovvero:

- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 cod. pen.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 cod. pen.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,

corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.);

- concussione (art. 317 cod. pen.);
- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis cod. pen.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (316 ter cod. pen.);
- traffico di influenze illecite (art 346 *bis* cod. pen.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)⁹;
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)¹⁰;
- peculato (art. 314, comma 1, cod. pen.)¹¹;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cod. pen.)¹²;
- abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.)¹³.

Con riferimento alle fattispecie di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale, sopra indicate, si specifica che rilevano qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

L'art. **25 bis** del Decreto – introdotto dall'art. 6 della Legge 23 settembre 2001, n. 409, – richiama, poi, i **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo**, modificati poi dal D.lgs. n. 125 del 27 luglio 2016:

⁹ Fattispecie introdotta con D.Lgs. 75/2020.

¹⁰ Fattispecie introdotta con D.Lgs. 75/2020.

¹¹ Fattispecie introdotta con D.Lgs. 75/2020.

¹² Fattispecie introdotta con D.Lgs. 75/2020

¹³ Fattispecie introdotta con D.Lgs. 75/2020 e da ultimo modificata con D.Lgs. 76/2020.

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen);
- alterazione di monete (art. 454 cod. pen);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, cod. pen).

Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'Ente è, inoltre, costituita dai **reati societari**, categoria disciplinata dall'**art. 25 ter** del Decreto, disposizione introdotta dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, dal D.lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 e dalla L. n. 3 del 2019:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ. nella sua nuova formulazione disposta dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69);

- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ., nella sua nuova formulazione disposta dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)¹⁴;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.)¹⁵;
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod.

¹⁴ L'art. 2623 del c.c. (Falso in prospetto) è stato abrogato dalla l. 262/2005, che ha riprodotto la medesima previsione di reato tramite l'introduzione dell'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche T.U.F.) Tale nuova disposizione incriminatrice, allo stato, non è testualmente annoverata fra i reati richiamati dal D.Lgs 231/2001. Parte della dottrina ritiene comunque che l'art. 173 bis TUF, seppure non richiamato dal D.Lgs. 231/2001, sia rilevante per la responsabilità amministrativa degli enti, poiché deve ritenersi in continuità normativa con il precedente art. 2623 c.c. La giurisprudenza, invece, si è pronunciata in senso contrario, seppure sul diverso reato di cui all'art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione) [vedi nota seguente], ritenendo quel reato non più fonte di responsabilità ex D.lgs. 231/2001 e facendo leva sul principio di legalità delle norme contenute nel Decreto. Vista la mancanza di una pronuncia specifica sull'art. 2623, analoga a quella intervenuta per l'art. 2624, in via cautelativa, si è deciso di considerare astrattamente il reato nel Modello.

¹⁵ Si segnala che il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), entrato in vigore il 7 aprile 2010, ha abrogato l'art. 2624 del codice civile - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione - reinserendo, peraltro, la medesima fattispecie all'interno dello stesso D.Lvo 39/2010 (art. 27), il quale però, non è richiamato dal D.Lgs 231/2001. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34776/2011, hanno stabilito che la fattispecie di falsità in revisione già prevista dall'art. 2624 c.c. non può più essere considerata fonte della responsabilità da reato degli enti, atteso che il suddetto articolo è stato abrogato dal D.lgs. 39/2010. La Corte ha infatti evidenziato come l'intervento legislativo che ha riformato la materia della revisione contabile abbia voluto intenzionalmente sottrarre i reati dei revisori dall'ambito di operatività del d.lgs. 231/2001 e come, dunque, alla luce del principio di legalità che lo governa, non possa che concludersi per l'intervenuta sostanziale abolizione dell'illecito da falso in revisione.

civ.);

- **corruzione tra privati** (art. 2635, comma III cod. civ.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod.civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- agiotaggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ., modificato dalla L. n. 62/2005 e dalla L. n. 262/2005).

L'intervento riformatore non si è fermato e, con la Legge 14 gennaio 2003, n. 7, è stato introdotto l'art. **25 quater**, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato **ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Successivamente, la Legge 11 agosto 2003, n. 228, ha introdotto l'art. **25 quinquies**, poi modificato dalla L. n. 199/2016, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei **delitti contro la personalità individuale**:

- riduzione in o mantenimento in schiavitù (art. 600 cod.pen);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 cod.pen);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod.pen);
- prostituzione minorile (art. 600-bis commi 1 e 2 cod.pen);
- pornografia minorile (art. 600-ter cod.pen);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod.pen);

- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 cod.pen.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod.pen);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cod.pen.);
- adescamento di minori (art. 609 undecies cod. pen.).

La L. n. 62/2005, c.d. Legge Comunitaria, e la L. n. 262/2005, meglio conosciuta come Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto. E' stato, infatti, introdotto **l'art. 25 sexies**, relativo ai **reati di abuso dei mercati** (c.d. market abuse):

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. n. 58/1998);
- manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. n. 58/1998).

La legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha, inoltre, introdotto l'art. **25 quater 1** del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 bis cod. pen.).

In seguito, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli Enti per alcuni **reati aventi carattere transnazionale**.

La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità, sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato, ma

abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 bis e 378 cod. pen.).

Il Legislatore italiano ha novellato il Decreto mediante la Legge 3 agosto 2007, n. 123, e, in seguito, mediante il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Con la L. n. 123/2007, è stato introdotto l'art. **25 septies** del Decreto, poi sostituito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli Enti per i **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:

- omicidio colposo (art. 589 cod. pen), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 cod. pen), con violazione delle

norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il D.Lgs. n. 231/2007 ha introdotto l'art. **25 octies** del Decreto, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei reati di **ricettazione** (art. 648 cod. pen.), **riciclaggio** (art. 648 bis cod. pen.) e **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 ter cod. pen.).

Inoltre, con la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 *"Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio"* ha introdotto la nuova fattispecie dell'**auto-riciclaggio** (art. 648 ter 1 c.p.) e, contestualmente, ha previsto un aumento delle sanzioni previste per il reato di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto, infine, l'art. **24 bis** del Decreto, che estende la responsabilità degli Enti anche ad alcuni **reati c.d. informatici**:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cod. pen.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter cod. pen.);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. pen.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 cod. pen.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies cod. pen.);
- documenti informatici (art. 491 bis cod. pen.)

La norma sopra citata (*"se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici"*) estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico alle falsità riguardanti un documento informatico; i reati richiamati sono i seguenti:

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.);
- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di

pubblica necessità (art. 481 cod. pen.);

- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 cod. pen.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 cod. pen.);
- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 cod. pen.);
- uso di atto falso (art. 489 cod. pen.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 cod. pen.);
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 cod. pen.);
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 cod. pen.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cod. pen.).

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha introdotto l'art. **24 ter** e, dunque, la responsabilità degli enti per la commissione dei **delitti di criminalità organizzata**¹⁶:

- associazione a delinquere diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone o all'acquisto o alienazione di schiavi (art. 416, co. 6 cod. pen.);
- associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis cod. pen.);

¹⁶ I delitti di criminalità organizzata erano prima rilevanti, ai fini del Decreto, solo se aventi carattere transnazionale.

- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cod.pen); poi modificato dalla Legge 21 maggio 2019, n. 43;
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod.pen);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'esistenza di un condizionamento mafioso; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.)

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ha ampliato le ipotesi di reato di falso previste dall'**art. 25 bis** del decreto, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di **falsità in monete, in carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** ossia::

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto di monete falsificate (art. 453 cod.pen.);
- alterazione di monete (art. 454 cod.pen.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate (art. 455 cod.pen.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod.pen.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato acquisto o detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod.pen.);

- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo (art. 460 cod.pen.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod.pen.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod.pen.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod.pen.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.).

Il medesimo intervento legislativo ha introdotto **l'art. 25 bis 1**, volto a prevedere la responsabilità degli enti per i reati contro l'industria e il commercio nonché l'art. **25 novies** volto a prevedere la responsabilità degli enti per i **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**.

Quanto ai primi, assumono rilevanza i seguenti reati:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod.pen);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod.pen).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod.pen);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod.pen);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen);

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen);

Con riferimento alla tutela del diritto di autore, devono considerarsi i seguenti reati previsti e puniti dagli artt. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633).

Inoltre, l'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto l'articolo **25-decies**, a mente del quale l'ente è ritenuto responsabile per la commissione del reato previsto dall'art. 377-bis del codice penale ovvero **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**.

Successivamente il D.lgs. 121/2011 ha introdotto nel Decreto l'art. **25 undecies**, che ha esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti ai c.d. **reati ambientali**, ovvero a due contravvenzioni di recente introduzione nel codice penale (artt. 727-bis c.p. e 733-bis c.p.) nonché ad una serie di fattispecie di reato già previste dal c.d. Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006) e da altre normative speciali a tutela dell'ambiente (L n. 150/1992, L. n. 549/1993, D.lgs. n. 202/2007).

Di recente, inoltre, è stata pubblicata la **LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente** (GU n.122 del 28-5-2015) in vigore dal 29/05/2015 che ha introdotto nel codice penale il titolo VI - bis dedicato ai delitti contro l'ambiente. In particolare, ad integrazione delle fattispecie già previste e punite a titolo contravvenzionale dal Codice dell'ambiente (D. lgs. 152/2006) vengono introdotte nel codice penale diverse fattispecie di reato, tra cui i seguenti reati, rilevanti anche ai sensi del Decreto:

- art. 452 bis - Inquinamento ambientale;
- art. 452 quater - Disastro ambientale;
- art. 452-quinquies- Delitti colposi contro l'ambiente;
- Art. 452 sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;

- Art. 452 octies- Circostanze aggravanti.

Inoltre, il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale". Il decreto ha, tra l'altro, abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, tra cui il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del d.lgs 152/2006), richiamato nell'elenco dei reati presupposto mediante rinvio alle norme indicate (art 25 undecies). La medesima fattispecie è stata ad ogni modo introdotta nel codice penale all'art. 452 quaterdecies c.p. (reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). Pertanto, il richiamo alla disposizione abrogata si intende riferito alla nuova norma del codice penale.

In attuazione della direttiva comunitaria 2009/52/CE è stato emanato il d.lgs. 109/2012 che, tra l'altro, ha sancito l'inserimento dell'articolo **25-duodecies** con la seguente previsione: "**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** - in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - ovvero del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno - si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro". Tale articolo è stato modificato dalla Legge n. 161/2017 di riforma del Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011), che ha introdotto tre nuovi commi, che prevedono due nuovi reati presupposto connessi all'immigrazione clandestina di cui, rispettivamente, all'art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, e all'art. 12 , comma 5, del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/1998). In particolare:

- il comma 1-bis prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote per il reato di **trasporto di stranieri irregolari** nel territorio dello Stato di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 286/1998;
- il comma 1-ter prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote in relazione alla commissione del reato di favoreggiamento della

permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato di cui all'art. 12, comma 5 del D. Lgs. 286/1998.

L'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017) ha introdotto l'art. **25 terdecies** nel Decreto che prevede la responsabilità della Società per i reati di **razzismo e xenofobia** previsti dall'art. 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654. Tale norma sanziona l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

La Legge 3 maggio 2019, n. 39 di attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive ha inserito (cfr. art 5 c. 1) un nuovo **art. 25 quaterdecies**, il quale prevede la responsabilità degli enti in caso di commissione dei reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa – di cui rispettivamente agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401.

Con riferimento ai delitti informatici, il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 recante Disposizioni urgenti in materia di **perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 novembre 2019, n. 133, ha inserito, al comma 3 dell'**art. 24 bis** del Decreto, le parole "*e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105*". Come conseguenza, è ora prevista la responsabilità degli enti per il caso in cui al fine di ostacolare o condizionare i relativi procedimenti o le attività di ispezione e vigilanza - la società fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti (i) per l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, (ii) per le comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o (iii) per lo svolgimento delle attività di ispezione e vigilanza, ovvero ometta di

comunicare tali informazioni, dati o elementi di fatto entro i termini previsti dal D.L. 105/2019.

Infine, la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indefettibili*", ha introdotto nel Decreto l'**art. 25-quinquiesdecies**, rubricato "**Reati tributari**", che prevede l'applicazione all'ente delle seguenti sanzioni:

- per il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ex art. articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Una sanzione ridotta (fino a 400 quote) è invece prevista per le ipotesi di cui al neo introdotto comma 2-bis della predetta norma (i.e. ove l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a 100.000 euro);
- per il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** ex art. 3 del D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- per il reato di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ex art. 8, comma 1 del D.Lgs. 74/2000 la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Una sanzione ridotta (fino a 400 quote) è invece prevista per le ipotesi di cui al neo introdotto comma 2-bis della predetta norma (i.e. ove l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti per periodo d'imposta è inferiore a 100.000 euro);
- per il reato di **occultamento o distruzione di documenti contabili** ex art. 10 del D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- per il reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** ex art. 11 del D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

L'art. 25 quinquiesdecies è stato, poi, modificato con D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 che – recependo la Direttiva UE 2017/1371 relativa alla "lotta contro la frode che

lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. Direttiva PIF) ha introdotto il seguente comma 1-bis: *"In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote."

Infine, il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, ha introdotto l'art. **25 sexiesdecies** in materia di **contrabbando** prevedendo l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 200 quote (o 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000 euro) in relazione alla commissione dei reati di contrabbando previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Inoltre, il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184 recante la "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti", in vigore dal 14 dicembre 2021, ha introdotto nel Decreto il nuovo **art. 25 octies.1** rubricato "**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**", che prevede la responsabilità amministrativa da reato degli enti nel caso di commissione di uno dei seguenti delitti previsti dal codice penale: (i) indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, (ii)

detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, (iii) frode informatica, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, (iv) ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 68/2022) la legge 9 marzo 2022, n. 22 recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale». La legge è entrata in vigore il 23 marzo 2022. Tale innovazione legislativa ha ampliato il catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità da reato degli enti, inserendo nel d.lgs. 231/01 gli **artt. 25-septiesdecies** ("Delitti contro il patrimonio culturale") e **25-duodevicies** ("Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici").

Infine, il D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, in vigore dal 22 marzo 2023, recante attuazione della direttiva UE 2019/2121 relativa a trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, ha introdotto nel novero dei reati societari di cui all'art. 25 ter del Decreto, il delitto di *"False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare"*, che punisce *"Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale"*.

Per completezza, deve ricordarsi, inoltre, che l'art. 23 del Decreto punisce l'inosservanza delle **sanzioni interdittive**, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.